



COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
PROVINCIA DI MILANO

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**
(L. R. 2 Febbraio 2010 N. 6)

Maggio 2010

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 56 del 12.07.2010

*Documento redatto in collaborazione con il
Comune di Cernusco sul Naviglio – Area Tecnica
e Servizio Commercio*

INDICE-

PARTE PRIMA

PREMESSA	3
1. CARATTERISTICHE DEL COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO	5
1.1.Situazione territoriale.....	5
1.2.Dinamica demografica.....	6
2. ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI	8
2.1.La situazione esistente	8
2.2.Redditi e consumi	12
3. PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO.....	13
3.1.Ipotesi di sviluppo insediativo ed urbanistico	14
3.2.Obiettivi di sviluppo degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande	17

PARTE SECONDA

TITOLO I - DISPOSIZIONI E CRITERI GENERALI.....	19
TITOLO II – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO	20
TITOLO III – AUTORIZZAZIONI.....	26
TITOLO IV – ORARI.....	32
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALE E TRANSITORIE	34

ALLEGATO A

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' ACCESSORIE DI TRATTENIMENTO.....	35
--------------------------------------------------------------------------	----

ALLEGATO B

PLANIMETRIA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO SUDDIVISA IN ZONE	40
-------------------------------------------------------------------	----

PARTE PRIMA

PREMESSA

Una modifica costituzionale ha trasferito alle regioni la potestà legislativa in materia di commercio. La Regione Lombardia ha emanato le proprie direttive con la L. R. 2 Febbraio 2010 N. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere". I principali punti di intervento sono:

- tipologia unica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in sostituzione delle quattro tipologie previste dalla Legge 287 del 1991, non più corrispondenti all'evoluzione delle abitudini alimentari e alla sempre maggiore quantità di pasti consumati fuori casa.
- Il possesso dei requisiti igienico sanitari, disciplinati dalla norme vigenti in materia, determinerà il tipo di attività che effettivamente ogni esercizio potrà svolgere
- Semplificazione dei procedimenti autorizzativi, considerando indispensabile il mantenimento della qualità del lavoro e la formazione professionale attraverso la frequenza da parte del soggetto che vuole intraprendere l'attività di un corso professionale che assicuri anche la preparazione igienico-sanitaria
- Il pieno ricorso al principio di sussidiarietà mantenendo in capo alle Regioni le sole funzioni di indirizzo generale e attribuendo ai Comuni tutta la responsabilità di programmazione e gestione locale;
- Un nuovo ruolo delle Commissioni Consultive per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, chiamate ad esprimersi sulla programmazione comunale in materia di pubblici esercizi, e non più come previsto dalla Legge 287 del 1991, sulla singola richiesta di autorizzazione presentata.

Al fine di completare il processo di riforma del settore, avviato con la Legge Regionale 30/2003, la Regione predispone le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliranno i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli indirizzi emanati dalla Giunta Regionale con delibera n. 8/6495 del 23.1.2008 contengono le seguenti norme e obiettivi:

- Disposizioni per la richiesta delle autorizzazioni;
- Classificazione degli esercizi in 11 tipologie, al solo fine del monitoraggio delle attività;
- Obbligo per l'esercente di comunicare, prima dell'avvio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento;
- Possibilità di fissare distanze fra pubblici esercizi e con luoghi di cura e di culto;
- Norme per la valutazione di impatto acustico e ambientale;
- Validità quadriennale dei criteri;
- Favorire un'equilibrata dislocazione degli esercizi sul territorio, stabilendo dei parametri comunali di riferimento;
- Le fasce orarie di apertura dei pubblici esercizi, anche differenziate per tipologia o località di insediamento.

Questo Ente sulle direttive emanate dalla Regione Lombardia, ha redatto il presente Regolamento comunale per l'attività di somministrazione alimenti e bevande, tenendo conto in particolare:

- Di non avere sul territorio zone sature di insediamento delle attività;
- Di non stabilire contingenti numerici per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto però di alcune condizioni;
- Di stabilire n. 3 zone denominate: ZONA CENTRO, ZONA ESTERNA E ZONA LUNGONAVIGLIO MARTESANA;
- L'indicazione dell'opportunità di favorire lo sviluppo equilibrato e armonico del settore di somministrazione oggi principalmente concentrato nella ZONA CENTRO.

Il Regolamento si articola sui seguenti cinque titoli:

- Titolo I – Disposizioni e criteri generali
- Titolo II – Criteri di programmazione dello sviluppo
- Titolo III – Autorizzazioni
- Titolo IV – Orari
- Titolo V – Disposizioni finali e transitorie

1. CARATTERISTICHE DEL COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO

1.1. Situazione territoriale

Cernusco sul Naviglio ha una superficie territoriale di 13,33 KMq con 30.634 residenti al 31/12/2009 (+ 7,6% in 5 anni). Con un'altitudine media di 133 metri sul livello del mare, Cernusco S/N si compone di un nucleo abitato principale e di una località denominata "Ronco" ad est del centro abitato e al confine con Cassina de' Pecchi.

Il territorio comunale confina:

- a nord con Brugherio e Carugate
- a est con Bussero, Cassina de' Pecchi e Vignate
- a sud con Pioltello e Rodano
- a ovest con Vimodrone e Cologno Monzese.

Il comune è attraversato dal Naviglio della Martesana e da numerose vie di comunicazione, le principali:

- ex SS 11 Padana Superiore
- SP 120 per Cologno Monzese
- SP 113 per Brugherio
- SP 121 Pobbiano-Cavenago per Carugate
- SP 103 Nuova Cassanese, al confine sud
- Tangenziale Est di Milano con svincolo a Cernusco (uscita N° 13 - Cernusco S/N) ed in collegamento con la A4 Torino Venezia;
- linea metropolitana MM2 Famagosta-Gessate con fermate a Cernusco Centro e Villa Fiorita che, attraverso nodi di intercomunicazione, connettono Cernusco sul Naviglio con Milano e con i più importanti comuni dell'area milanese nord-est.

Commercialmente il comune di Cernusco sul Naviglio risulta una anomalia rispetto alle realtà vicine data la presenza di numerose attività commerciali di medie e piccole dimensioni e soprattutto la scelta compiuta di non essere sede di grandi strutture di vendita, scelta che oggi fa di Cernusco sul Naviglio una piazza specializzata nel commercio al dettaglio di piccole e medie strutture conservando gli aspetti del commercio di qualità e di tradizione milanese e lombarda.

Va segnalata la presenza di medie e grandi strutture di vendita nei comuni circostanti (Esselunga, Lidl, Penny a Pioltello; Città Mercato Auchan a Vimodrone; CC Carosello, Ikea, Castorama a Carugate; CC Acquario a Vignate; Bennet a Brugherio), che favoriscono un forte flusso di consumatori da Cernusco S/N all'esterno; la presenza di strutture industriali, terziarie, direzionali e commerciali (CTM Centro Tessile Milano, Gros market Lombardini) favoriscono invece un forte flusso di attrazione dall'esterno.

Nel Comune di Cernusco sul Naviglio sono presenti una serie di parchi:

- Parco Lungonaviglio della Martesana
- Parco Azzurro dei Germani
- Parco degli Aironi
- Parco Agricolo Sud Milano (breve tratto a sud della Cassanese) che caratterizzano Cernusco come centro di attrazione ambientale

- PLIS – Parco Locale di Interesse Sovracomunale – est delle cave (Cernusco S/N, Vimodrone, Brugherio, Cologno Monzese e Carugate).

Cernusco S/N, Pioltello, Segrate, Vimodrone, Cassina de' Pecchi, Bussero, Cologno Monzese, Brugherio e Carugate costituiscono un agglomerato insediativo (nord-est Milano) di circa 240.000 residenti.

Tabella 1 - AREA NORD-EST MILANO

Comuni	Abitanti
Cernusco sul Naviglio	30.634
Pioltello	34.894
Segrate	33.819
Vimodrone	15.783
Cassina de' Pecchi	13.029
Carugate	14.221
Brugherio*	33.124
Vignate	8.715
Bussero	8.482
Cologno Monzese	47.567
AREA NORD-EST MILANO	240.268


Fonte: Elaborazione SistemaSusio srl su dati ISTAT – Annuario Statistico Regionale Regione Lombardia

* A seguito della istituzione di nuove Province, Brugherio rientra nei confini della nuova Provincia di Monza e Brianza.

1.2. Dinamica demografica


La popolazione residente è in continuo aumento: dal 2000 sono infatti circa 2.400 i residenti in più, cioè un incremento pari a 8,8% in nove anni. Come si nota chiaramente dal grafico, l'incremento maggiormente significativo (pendenza della curva) è registrabile in particolare negli ultimi cinque anni.

Grafico 1- DINAMICA POPOLAZIONE RESIDENTE



Fonte: Elaborazione SistemaSusio srl su dati forniti dal Comune di Cernusco Sul Naviglio - Ufficio Anagrafe

Grafico 2 - ABITANTI PER ZONA (2009 e confronto con 2004, dati dell'ultima redazione del Piano dei Pubblici Esercizi)



Fonte: Elaborazione SistemaSusio srl su dati forniti dal Comune di Cernusco Sul Naviglio - Ufficio Anagrafe

Come è possibile notare dal confronto dei dati dei residenti 2004-2009, nel quinquennio la percentuale dei residenti nella zona esterna è incrementata mentre i residenti della zona centro sono diminuiti di circa 300 unità.

2. ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

2.1. La situazione esistente

Secondo i dati statistici della Camera di Commercio di Milano risultano attive, al dicembre del 2009 in Lombardia, e regolarmente iscritte nella categoria Ateco 56 "Attività dei servizi di ristorazione" n. 44.342 imprese.

Tabella 2 - Imprese attive divisione ATECO 56 Attività dei servizi di ristorazione, Regione Lombardia 2009.

Province	Ristoranti	Bar	Pubblici Esercizi
BERGAMO	2.283	2.540	4.823
BRESCIA	3.254	3.608	6.862
COMO	1.391	1.341	2.732
CREMONA	680	970	1.650
LECCO	675	687	1.362
LODI	392	469	861
MANTOVA	883	937	1.820
MILANO	6.190	7.854	14.044
MONZA E BRIANZA	1.208	1.415	2.623
PAVIA	1.293	1.373	2.666
SONDRIO	460	687	1.147
VARESE	1.943	1.809	3.752
Totale Lombardia	20.652	23.690	44.342

Fonte: Elaborazione SistemaSusio srl su dati Camera di Commercio di Milano - Ufficio Indici di Mercato e Statistica

A dicembre 2009 a Cernusco sul Naviglio vi sono 108 attività di ristorazione, bar, divertimento e svago suddivise nella tabella 3 orientativamente secondo le tipologie definite al punto 6 dell'allegato A alla DGR VIII/ 6495 del 23.1.2008 e considerando l'attività prevalente.

Tabella 3 – Benchmarking Città del milanese e imprese attive di somministrazione

Città	Alimenti	Bevande	Totale
Rho	75	106	181
Arese	18	22	40
Magenta	42	62	104
Segrate	48	54	102
Pioltello	45	53	98
Melzo	34	47	81
CERNUSCO Sul NAVIGLIO	19	59	83

Fonte: Elaborazione SistemaSusio srl su dati Camera di Commercio di Milano - Ufficio Indici di Mercato e Statistica

Nel confronto con alcune città della Provincia di Milano con le quali Cernusco sul Naviglio si trova a confrontarsi per caratteristiche urbanistiche e altre peculiarità, emerge come rispetto a Magenta si rilevi un scostamento di - 21 attività, con Pioltello e Segrate rispettivamente - 29 e -15, mentre rispetto a Melzo si rileva un +2 esercizi complessivi.

Tabella 4 – Tipologia dei Pubblici Esercizi – Cernusco sul Naviglio -- soggetti a programmazione e non

	Centro	Esterna	Lungonaviglio Martesana	CERNUSCO SUL NAVIGLIO
a. ristoranti, trattorie - d. pizzerie ...	4	11		15
b. cucina tipica lombarda ...		1		1
c. fast food, self service ...		3		3
...				
TOTALE RISTORAZIONE	4	15		19
e. bar gastronomici ...	8	22	2	32
f. bar-caffè	13	5		18
g. bar pasticceria, gelaterie ...	1	3		4
h. pub, birrerie, wine bar ...	1	4		5
TOTALE BAR	23	34	2	59
d. disco bar, piano bar ...				
l. discoteche, sale da ballo ...				
m. impianti sportivi ...	1	4		5
TOTALE SVAGO	1	4		5
TOTALE ESERCIZI PUBBLICI	28	53	2	83
Circoli privati	1	1		2
Bingo		1		1
Centro tessile		4		4
Mense		12		12
Attività religiose		1		1
Stazione MM2	1			1
Agriturismo		1		1
Distributori carburante		1		1
Domicilio		1		1
Ospedale		1		1
TOTALE ALTRE ATTIVITÀ	2	23		25
TOTALE GENERALE	30	76	2	108

Considerando gli esercizi di ristorazione, bar e con annesse attività di trattenimento e svago soggetti a programmazione (considerando anche gli impianti sportivi e agriturismo), a Cernusco sul Naviglio vi sono 369 abitanti per ogni esercizio (1.612 per ogni ristorante e 478 per ogni esercizio di bar e svago in regime di programmazione). Il rapporto tra abitanti e esercizi (in programmazione ed extraprogrammazione) è invece pari a 283,7.

RAPPRESENTAZIONE SU BASE GEOREFERENZIATA delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- ALIMENTI (ristorante, trattoria, osteria, tavola calda, fast food, pizzeria, ...)
- BEVANDE (Bar-caffè, bar gastronomici, bar pasticceria, gelateria, wine-bar, birreria, ..)




Tabella 5 - RAPPORTI POPOLAZIONE/ESERCIZI

	Ristorazione	Bar	TOTALE
Centro	816	126	116
Esterna	1.824	720	516
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	1.612	478	369
Milano	367	280	159
PROVINCIA DI MILANO (MILANO INCLUSA)	500	394	220
REGIONE LOMBARDIA	472	411	219
ITALIA	653	447	256

Fonte: Elaborazione SistemaSusio srl su dati Camera di Commercio di Milano - Ufficio Indici di Mercato e Statistica e ISTAT – Annuario Statistico Regionale Regione Lombardia

Tabella 6 – RAFFRONTO TRA RAPPORTI POPOLAZIONE/ESERCIZI A CERNUSCO S/N 2004-2009

	Ristorazione		Bar		Totale		
	2004	2009	2004	2009	2004	2009	delta
Centro	706	816	147	126	122	116	-4,9%
Esterna	1.386	1.824	734	720	480	516	7,5%
Cernusco sul Naviglio	1.238	1.612	483	478	347	369	6,3%

Fonte: Elaborazione SistemaSusio srl su dati Comune di Cernusco Sul Naviglio – Ufficio Commercio e Ufficio Anagrafe

La situazione complessiva di Cernusco Sul Naviglio, rispetto alla popolazione residente, corrisponde per la ristorazione mediamente a quella dei comuni della Regione Lombardia. Dal raffronto tra le localizzazioni principali (centro ed esterna) e per tipologia di esercizio emerge che mentre per la zona centrale il rapporto abitanti/esercizi mette in evidenza una situazione di risposta dimensionata in termini superiori a quelli di cinque anni fa, per la zona esterna vi sono maggiori spazi di incremento.

Rispetto al dato della Provincia di Milano sembrerebbero infatti registrarsi margini per possibili incrementi insediativi anche in rapporto alla popolazione. In particolare, rispetto alla media provinciale, si segnala un margine in media di circa 15 bar (per arrivare al rapporto medio provinciale – Milano inclusa - di 394 abitanti per esercizio) e di oltre 40 esercizi di ristorazione (per arrivare al rapporto provinciale di circa 500 abitanti per esercizio). Sono esclusi dai rapporti indicati gli esercizi extra-programmazione.

Tali dati ovviamente sono solo indicativi, considerando che nella media provinciale è contemplata anche una metropoli come Milano che indubbiamente ha un rapporto procapite di esercizi assai inferiore a realtà poste nella provincia.

2.2. Redditi e consumi

Tabella 7 – Reddito disponibile pro capite (rispetto alla popolazione residente), valori in euro

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Δ% 01/07
Regione Lombardia	18.383	19.008	19.221	19.819	20.180	20.782	21.223	3,5
ITALIA	15.184	15.757	16.096	16.466	16.829	17.318	17.742	3,3

Fonte ISTAT Formazione del reddito disponibile delle famiglie negli anni 2001-2007, pubblicato il 25 febbraio 2010

Nel 2006 la Lombardia è la terza regione italiana per reddito disponibile pro-capite (21.223 euro) preceduta dall'Emilia-Romagna (22.153 euro) e Valle d'Aosta (21.301 euro). Va considerato che nella classifica assoluta, al secondo posto si attesta la Provincia Autonoma di Bolzano con un reddito disponibile pro-capite di 21.678 euro.

Nel 2009 il reddito pro capite in Lombardia si attesta a 21.638 Euro (-0,5% rispetto al 2008). La provincia di Milano (con 24.184 Euro) vanta il reddito disponibile pro capite più elevato non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale. Esiste comunque una forte disparità (circa 1/3) tra il reddito più elevato di Milano città e quello inferiore del resto della provincia.

Di seguito viene riportato un confronto del volume di reddito disponibile procapite tra il Comune di Cernusco e gli altri comuni circostanti.

Comune	Reddito medio dichiarato
Cernusco sul Naviglio	€ 25.701,00
Segrate	€ 33.204,00
Cassina de Pecchi	€ 26.488,00
Brugherio	€ 23.115,00
Vimodrone	€ 21.453,00
Carugate	€ 21.297,00
Pioltello	€ 19.527,00

Fonte: Dati locali sul reddito imponibile persone fisiche ai fini delle addizionali all'irpef. Elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi all'anno d'imposta 2005

Per quanto riguarda le scelte di consumo delle famiglie, nel 2008, la spesa per generi alimentari e bevande rappresenta, in media, il 19,1% (era il 18,8% nel 2007) della spesa mensile totale.

Tabella 8 – Spesa media mensile delle famiglie - Anni 2006-2008, valori in euro

	Nord			Italia		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
SPESA MEDIA MENSILE	2.786	2.796	2.810	2.461	2.480	2.485
ALIMENTARI E BEVANDE	461	449	464	467	466	475

Fonte ISTAT – I consumi delle famiglie anno 2008, pubblicato il 14 luglio 2009

Continua ad aumentare la percentuale di famiglie che acquistano generi alimentari (pane, pasta, carne, pesce, frutta) presso gli hard-discount (dall'8,6% del 2006, al 9,7% del 2007, al 10,9% del 2008). Il supermercato rimane il luogo di acquisto prevalente (68,1%, era il 67,8% nel 2007), soprattutto nel Centro-nord (superiore al 70%), immediatamente segue il negozio tradizionale (63,7%, era il 64,7%). Il 17,2% delle famiglie acquista presso ipermercati, con punte del 22% nel Nord, dove questa tipologia distributiva è più diffusa. Al mercato si reca circa il 22% delle famiglie del Centro-nord (erano il 20% nel 2007). Rispetto al 2007, le quote di spesa totale che risultano stabili sono quelle che le famiglie destinano all'istruzione, alle comunicazioni e ai tabacchi (pari rispettivamente all'1%, al 2% e allo 0,9% della spesa totale). La sostanziale stabilità della percentuale di spesa si verifica, a fronte dell'aumento dei prezzi, soprattutto per i tabacchi, a seguito della leggera diminuzione della percentuale di famiglie che effettua l'acquisto di tali prodotti. Secondo gli ultimi dati il totale dei consumi in esercizi pubblici dei residenti a Cernusco Sul Naviglio determina un volume di affari di circa 14,2 milioni di euro (6 milioni in esercizi di ristorazione e 8.2 in esercizi di bar).

3. PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

3.1. Ipotesi di sviluppo insediativo ed urbanistico

Il settore della somministrazione di alimenti e bevande ha una consistenza non marginale nel contesto territoriale di Cernusco sul Naviglio: complessivamente si tratta di quasi 110 pubblici esercizi comprese le attività di extraprogrammazione. È quindi una componente di rilievo del sistema economico locale, peraltro con un trend di crescita. Il settore della somministrazione di alimenti e bevande contribuisce in modo decisivo alla connotazione turistica (da un punto di vista del commercio al dettaglio, ma anche delle attrattività dell'area cernuschese), al mantenimento della vivibilità e della qualità del centro urbano, alla garanzia di standard di servizio adeguati alla popolazione e ai visitatori.

Si tratta di un settore il cui sviluppo va perseguito, anche e soprattutto sotto il profilo della qualità insediativa e gestionale secondo gli obiettivi di sviluppo urbanistico (residenziale e terziario) contenuti nel nuovo PGT adottato in data 5.5.2010 con delibera di Consiglio Comunale n. 29.

Nella definizione della programmazione di sviluppo del settore somministrazione di alimenti e bevande, sulla base del principio di omogeneità territoriale, sono stati considerati una serie di elementi ritenuti prioritari:

- la diffusione territoriale del servizio, in particolare nelle aree esterne al centro cittadino;
- la valorizzazione turistica dell'area cernuschese;
- l'integrazione con progetti di sviluppo del territorio, sia per quanto attiene agli insediamenti residenziali che per quanto riguarda le attività economiche;
- la garanzia della qualità del servizio con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico, l'accessibilità e l'impatto acustico e ambientale.

Per i prossimi anni, a breve e medio termine, sono previsti alcuni sviluppi socio-economici significativi per la rete degli esercizi di ristorazione e bar di Cernusco sul Naviglio.

In particolare Cernusco sul Naviglio ha adottato il nuovo Piano di Governo del Territorio che ha elaborato lo strumento di gestione del territorio comunale per i prossimi anni, con particolare attenzione alla tutela delle aree verdi non edificate e alle attività che lì si svolgono, all'offerta di servizi adeguati, alla progettazione di spazi per l'abitare che consentano anche ai giovani e alle fasce più deboli di avere accesso all'abitazione, all'uso delle energie rinnovabili e all'abbattimento dell'inquinamento anche attraverso forme di sperimentazione energetica, allo sviluppo delle forme di mobilità alternativa, al consolidamento della zona industriale in modo che possa tenere il passo con le trasformazioni del mondo economico.

I principali progetti di cambiamento della città sono descritti nel Documento di Piano – Obiettivi strategici Parte 2; in particolare sono sette i progetti strategici per Cernusco sul Naviglio e il suo territorio:

1. Il parco storico monumentale della Martesana
2. Il Parco sovracomunale delle Cave: un parco attivo tra Martesana e Villorresi
3. Il centro cittadino: un centro vitale e in evoluzione
4. La città delle imprese: mobilità, servizi alle imprese e qualità del paesaggio urbano
5. La ricomposizione della città consolidata: il margine est e i primi insediamenti produttivi

6. Città dello sport e della formazione
7. Gli orti di Cernusco sul Naviglio: agricoltura urbana tra Cernusco sul Naviglio e il Molgora


Tutti questi interventi qualificheranno ulteriormente Cernusco sul Naviglio come centro residenziale, terziario ed anche commerciale.

In base agli interventi edilizi e terziari programmati si può verosimilmente prevedere che la popolazione residente nel 2013-2014 raggiungerà circa le 34.000 unità.


Allo scadere del quadriennio si può inoltre stimare che il volume d'affari degli esercizi locali, sempre in base agli interventi edilizi e terziari programmati e all'incremento naturale dei consumi, raggiungerà il valore di 16 milioni di euro con un incremento rispetto a fine 2010 di circa 1,7 milioni di euro (+ 12%).

I progetti del PGT


1. Il parco storico monumentale della Martesana




2. Il Parco sovracomunale delle Cave: un parco attivo tra Martesana e Villosi




3. Il centro cittadino: un centro vitale e in evoluzione




4. La città delle imprese: mobilità, servizi alle imprese e qualità del paesaggio urbano



6. Città dello sport e della formazione



7. Gli orti di Cernusco: agricoltura urbana tra Cernusco e il Molgora



Fonte Comune di Cernusco Sul Naviglio – PGT, Documento di Piano – Obiettivi strategici Parte 2

3.2. Obiettivi di sviluppo degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

Le disposizioni della L.R. 2 Febbraio 2010 N. 6 e della D.G.R. VIII-6495/2008 prevedono che i Comuni:

- devono favorire una equilibrata dislocazione delle attività sul territorio, assicurando che tutte le zone siano adeguatamente servite
- definiscono le aree di particolare interesse ambientale, storico e artistico culturale nelle quali sottoporre le attività a limitazioni o divieti
- per il rilascio di autorizzazioni relative a esercizi con attività di trattenimento e svago o dotate di spazi all'aperto, sono tenuti a valutare l'idoneità dell'ubicazione al rispetto della quiete e della sicurezza pubbliche ed eventualmente a prevedere limiti di distanza fra esercizi e luoghi di cura, riposo e culto o a richiedere particolari misure di mitigazione
- devono valutare l'impatto acustico e ambientale.

Al fine di garantire un equilibrato servizio al consumatore sull'intero territorio, rispettando la massima libertà di iniziativa nell'ambito della seguente programmazione, qui di seguito sono fornite alcune indicazioni di opportunità per favorire lo sviluppo ordinato del settore somministrazione di alimenti e bevande:

- nessuna limitazione di nuovi esercizi nella zona Centro, in relazione alle diverse tipologie possibili di esercizi;
- libertà di insediamento di nuovi esercizi nella zona Esterna;
- insediamento di eventuali esercizi con attività prevalente di trattenimento e svago, ad apertura serale o con spazi di attività all'aperto, nei soli Campi dell'Adeguamento a6 e a7 come disciplinati dalle disposizioni di attuazione del PdR del PGR.

Tenuto conto di quanto previsto ai punti 9,10,11 e 12 della D.G.R. n. VIII-6495/2008, delle caratteristiche urbanistiche del comune, in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche del territorio, nell'interesse generale della collettività, ai fini soprattutto della situazione viabilistica, di ordine pubblico e di impatto acustico, si individuano i seguenti criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni:

- Criterio di LOCALIZZAZIONE delle attività di somministrazione di alimenti e bevande previsto per i prossimi quattro anni:
 - ZONA CENTRO – libertà di insediamento per le tipologie come definite dalla DGR VIII-6495/2008 – punto 6 - lettere da a) a h). Gli esercizi con attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale, abbinata ad attività di intrattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, sono tenuti ad adottare misure di contenimento e mitigazione dell'impatto acustico a salvaguardia della quiete secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia e dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale e da eventuali apposite ordinanze sindacali.
 - ZONA ESTERNA - libertà di insediamento per tutte le tipologie di attività di somministrazione alimenti e bevande: insediamento di eventuali esercizi con attività prevalente di trattenimento e svago, ad apertura serale o con spazi di attività all'aperto, nei soli Campi dell'Adeguamento a6 e a7 come disciplinati dalle disposizioni di attuazione del PdR del PGR.

- ZONA LUNGONAVIGLIO MARTESANA – considerando le caratteristiche dell'area interessata (Parco Lungonaviglio della Martesana) si prevede 1 nuovo esercizio ricadente all'interno della zona Centro e l'insediamento di ulteriori 2 esercizi nell'area ricadente nella zona Esterna.

In tutto il territorio comunale, l'insediamento di nuove attività con esercizio congiunto di attività di intrattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto sarà consentito unicamente a distanza di almeno 300 metri da luoghi di cura, riposo e culto.

- Criterio adeguata DOTAZIONE PARCHEGGI, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale delle zone, allo scopo di non incrementare le problematiche relative alla sosta ed alla viabilità. Tali spazi a parcheggio sono disciplinati dall'art 8.4 – *Dotazione di aree per parcheggi, Disposizioni comuni, PGT* e dagli strumenti urbanistici esistenti alla data di presentazione della domanda.

PARTE SECONDA

TITOLO I - DISPOSIZIONI E CRITERI GENERALI

Articolo 1 – Istituzioni normative

La regolamentazione degli esercizi di ristorazione, bar e di trattenimento e svago è predisposta ai sensi delle seguenti norme:

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”;
- Legge Regionale del 2 aprile 2007 n. 8 “ Disposizioni in materia di attività sanitarie e sociosanitarie” per la parte relativa alle novità introdotte nelle norme igienico-sanitarie per le attività commerciali;
- dall'allegato A alla Delibera Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. VIII/6495 “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
- TULPS approvato con R.D.

Articolo 2 – Durata

Le disposizioni normative e programmatiche sono valide per quattro anni a partire dalla data della loro approvazione, alla scadenza si intendono automaticamente prorogate di validità fino all'entrata in vigore di nuove norme aggiornate.

Nel corso del periodo di validità le norme possono essere modificate in qualunque momento prima della scadenza con le medesime procedure previste per l'approvazione .

Il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altro provvedimento comunale in materia.

Le norme che dovessero trovarsi in contrasto con la normativa comunitaria, con le disposizioni legislative dello Stato e con la normativa regionale, cesseranno di avere validità all'atto dell'entrata in vigore delle disposizioni con cui si trovassero in contrasto.

TITOLO II – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Articolo 3 – Suddivisione del territorio comunale in zone

Al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto del principio della libera concorrenza, allo scopo di valorizzare il territorio nel suo complesso e nel contempo garantire la sostenibilità ambientale e sociale, nonché tenuto conto delle problematiche attinenti la viabilità e mobilità, si è provveduto a suddividere il territorio comunale nelle zone sotto precisate e come meglio individuate nella planimetria allegata al presente Regolamento:

- ZONA CENTRO: corrisponde al centro storico di Cernusco sul Naviglio come delimitato dalle linee celeri dell'Adda a Sud e dalle vie Leonardo da Vinci e Oberdan (escluse) ad Ovest, Colombo, Manzoni e Videmari (escluse) a Nord; Verdi (esclusa) a Est. - "Zona di notevole interesse pubblico dell'ambito di tutela paesaggistica del Naviglio Martesana in base alla D.G.R. n. 8/3095 dell'1.08.2006" nonché interessata dalla presenza di diversi edifici di interesse storico ed architettonico con specifico vincolo culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- ZONA ESTERNA: tutto il resto del territorio;
- ZONA LUNGONAVIGLIO MARTESANA: ricade in parte nella Zona Centro ed in parte nella Zona esterna e comprende gli ambiti posti a Nord e Sud del Naviglio della Martesana, dal confine Ovest a Est, purché compresi nelle aree di proprietà comunale. Tale ambito ricade all'interno della zona di vincolo paesaggistico del Naviglio Martesana di cui alla D.G.R. n. 8/3095 dell'1.08.2006".

Articolo 4 – Ambito di applicazione

I criteri definiti con il presente regolamento si applicano per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e al trasferimento delle attività come individuate dalle tipologie da a) ad h), secondo le definizioni di cui al punto 6.1 della D.G.R. n. VIII-6495/2008.

Articolo 5 – Inapplicabilità dei criteri

La programmazione non si applica:

- agli esercizi con attività prevalente di intrattenimento, sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi e altri esercizi similari;
- a mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, ospedali, case di riposo e di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, caserme;
- ai servizi a domicilio del consumatore;
- alle attività svolte in forma temporanea;
- all'interno di strutture culturali e di svago: musei, teatri, cinema, sale concerto...
- ai circoli privati (disciplina prevista dal D.P.R. del 4 aprile 2001 n.235 - regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);

- alle attività di somministrazione svolte nell'ambito di strutture ricettive regolarmente autorizzate e limitatamente alle persone alloggiate o in occasione di convegni o manifestazioni organizzate – L.R. n. 15 del 16 luglio 2007.

Articolo 6 – Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzata.

La tipologia dell'attività è unica ed è così definita: "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione". Gli esercizi pubblici di tipologia unica possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dalla registrazione sanitaria.

Nell'ambito della tipologia unica si possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Le denominazioni qui sopra riportate hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento di cui al comma 1; qualora nello stesso esercizio svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte.

Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare tutte le varie denominazioni in cui rientrano le attività dell'esercizio con l'indicazione della superficie destinata a ciascuna denominazione e in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

Per esercizi con attività prevalente di intrattenimento si intendono quelli nei quali la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione del pubblico, la somministrazione è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di trattenimento. L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui l'attività principale non viene svolta.

Articolo 7 – Superficie

Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie.

Nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie, gli esercizi dovranno comunque avere superfici adeguate allo svolgimento dell'attività, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

Con riferimento al *Piano delle Regole del PGT* nelle previsioni relative all' *Insediamiento di attività di commercio al dettaglio di sede fissa*, per superficie di vendita delle attività di somministrazione si intende la superficie degli spazi liberamente accessibili al pubblico durante la consumazione dei generi somministrati nell'esercizio e/o durante la fruizione dei servizi di intrattenimento e svago eventualmente abbinati. In tale superficie è compresa anche quella occupata da banchi, scaffalature, mobili cassa, espositori o simili, purchè di locali o spazi in cui il pubblico abbia libero accesso.

Non sono comunque da considerarsi come area di vendita:

- i servizi igienici, sia per pubblico che per il personale;
- i locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l'accesso al pubblico, (magazzini, depositi, uffici, locali di lavorazione e confezionamento merci, locali adibiti a servizi tecnologici, mense o locali per il personale ecc..)

E' definita superficie aperta al pubblico l'area adiacente, o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata ed utilizzata per il posizionamento di tavoli, sedie o altro che consentano la sosta degli avventori per la consumazione degli alimenti/bevande.

Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono, altresì, le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggio indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana.

Rimangono valide le prescrizioni contenute nel Capitolo V –Norme per l'insediamento di attività di commercio al dettaglio in sede fissa delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG nonché, in salvaguardia, quanto normato dal PGT adottato.

Articolo 8– Ampliamento

L'ampliamento della superficie dei locali di somministrazione, o della superficie aperta al pubblico, come definita nel precedente articolo, è soggetta alla sola comunicazione di inizio attività – DIA - al Comune, verificato il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi, norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992.

La comunicazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo o tramite raccomandata, e l'ampliamento può essere effettuato decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento attestata dal protocollo comunale o dalla ricevuta del servizio postale e previa presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - DIAP (A), in triplice copia, corredata da planimetria dei locali e ricevuta di versamento dei diritti ASL.

Qualora la comunicazione contenga delle irregolarità il Comune provvederà a richiedere la presentazione di integrazioni o ad adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività con le modalità e nei termini previsti dall'art. 19 c.3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune provvederà ad aggiornare l'autorizzazione a seguito dell'ampliamento.

Articolo 9 – Trasferimento

Fino all'entrata in vigore della normativa di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, da adottarsi da parte della Regione, il trasferimento degli esercizi, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" (cd. Direttiva Bolkestein) è soggetto a DIA (dichiarazione di inizio attività ai sensi della L. 241/90 art. 19 comma secondo – primo periodo) da presentare agli Uffici Comunali, verificato il rispetto delle norme urbanistico edilizie, igienico sanitarie e di polizia locale, di quelle relative alla destinazione d'uso e dei criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992 nonché di quanto stabilito al successivo art. 12.

La DIA deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo o tramite raccomandata. Il trasferimento può essere effettuato decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento attestata dal protocollo comunale o dalla ricevuta del servizio postale e previa presentazione di DIAP (A), in triplice copia, corredata da planimetria dei locali e ricevuta di versamento dei diritti ASL.

Qualora la comunicazione contenga delle irregolarità il Comune provvederà a richiedere la presentazione di integrazioni o ad adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività con le modalità e nei termini previsti dall'art. 19 c. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 – Impatto acustico

Per l'insediamento delle attività deve essere rispettato tutto quanto previsto nel vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, (cfr art. 15) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 23 giugno 2009 ed adottato in conformità a quanto stabilito dalla L. 447/1995, L.R. n. 13/2001, D.G.R. 16 novembre 2001 n. VII/6906 alla D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313, e alla D.G.R. VIII/6495 del 23 gennaio 2008.

La documentazione di impatto acustico, per le attività aventi un impatto acustico e ambientale rilevante, come indicato nella predetta normativa, ovvero in caso di situazioni di particolare criticità (es. vicinanza di abitazioni) sarà inviata, a cura del Comune, all'ARPA territorialmente competente per la relativa valutazione tecnica con costi a carico del richiedente l'autorizzazione (per i costi vedasi tariffario ARPA: www.arpalombardia.it, alla voce "servizi").

L'eventuale parere negativo dell'ARPA comporta il diniego al rilascio dell'autorizzazione.

Gli esercizi già autorizzati sono tenuti a rispettare i limiti fissati dalla vigente precitata normativa, dal Piano di Zonizzazione acustica del territorio vigente e adottato e, se del caso, ad ottemperare prontamente a eventuali provvedimenti dell'Amministrazione comunale volti a ricondurre la rumorosità entro i predetti limiti.

Le attività già in esercizio, in caso di accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della L. 447/95 e del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dall'ARPA.

In tal caso l'Amministrazione comunale predisporrà appositi provvedimenti assegnando un termine per l'adeguamento.

Successivamente, al fine di accertare l'adeguatezza degli interventi di mitigazione effettuati, potrà essere richiesto ulteriore sopralluogo di controllo all'ARPA con costi posti a carico dell'operatore.

Nelle more della realizzazione degli interventi necessari alla riconduzione delle emissioni acustiche nei limiti della norma, verrà eventualmente adottata apposita ordinanza di riduzione degli orari di apertura dell'esercizio.

Ai fini di salvaguardare il riposo e la quiete delle persone, nelle zone I, II e III come definite dal vigente Piano di zonizzazione acustica vigente e adottato, l'utilizzo di impianti di amplificazione sonora o la diffusione di musica dal vivo all'esterno dei locali di somministrazione sono consentiti non più di un giorno alla settimana e per un massimo di otto volte l'anno nello stesso locale con le modalità ed alle condizioni stabilite nell'allegato A della presente disciplina di programmazione.

Per le attività di intrattenimento e svago di carattere temporaneo per le quali si prevede di superare i limiti di rumore stabiliti dovrà essere acquisita apposita autorizzazione in deroga secondo le modalità stabilite nel Regolamento per la Disciplina delle attività rumorose adottato con atto di Consiglio Comunale n. 73 del 23.6.2009.

Articolo 11 – Impatto ambientale

Tutti gli esercizi sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti secondo le previsioni delle norme regolamentari vigenti. Ai sensi del vigente Regolamento

consortile di fognatura è fatto divieto di smaltire rifiuti solidi di qualsiasi natura, ancorché triturati, nella pubblica fognatura.

L'attività degli esercizi deve essere svolta in conformità all'art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" della L. 16 gennaio 2003 n. 3, modificata dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003 n. 306, e al D.P.C.M. 23 dicembre 2003.

In tutti gli esercizi aperti al pubblico è vietato fumare, salvo che in locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati cartelli ben visibili con la scritta "vietato fumare" e con indicazione della relativa legge, delle sanzioni e degli organi di vigilanza; nelle strutture a più locali il cartello va collocato alle entrate o in luoghi ben evidenti; negli altri locali sono sufficienti cartelli che rechino solo l'indicazione "vietato fumare".

I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati come tali e separati dagli altri locali dell'esercizio in cui è vietato fumare. I locali per fumatori devono rispettare i requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 12 – Norme urbanistico-edilizie e dotazione di spazi destinati a parcheggi per pubblici esercizi

Le attività degli esercizi sono soggette a tutte le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso previste dal PRG Vigente, dal PGT adottato e dai relativi strumenti attuativi, nonché a quelle igienico-sanitarie, alle quali è necessario adeguarsi prima dell'inizio dell'attività o comunque entro un anno dall'accoglimento dell'istanza.

In caso di apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, indipendentemente dalla destinazione d'uso già autorizzata, valgono le prescrizioni vigenti del Cap. V delle NTA del PRG e dovranno essere reperite le aree a standard definite dal Piano dei Servizi del PGT. Quanto sopra a valere anche in caso di ampliamento di esercizi e/o di variazione od aggiunta della tipologia di somministrazione, quando si tratti delle attività come definite dalle lettere i) ed l) nell'allegato A) alla D.G.R. del 23 gennaio 2008 n. VIII/6495 punto 6 : "i) disco bar, piano bar, american bar, locali serali e simili; l) discoteche, sale da ballo, locali notturni".

Per attività con superficie di somministrazione superiore ai 250 valgono le prescrizioni vigenti delle NTA del PRG "Direttive di urbanistica commerciale" All. A-"Verifica di compatibilità viabilistica" e sono soggette a verifiche di compatibilità viabilistica come indicato nel *Piano delle Regole - Disposizioni di Attuazione – PGT*; la relativa documentazione (relazione viabilistica) deve essere presentata unitamente alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.

TITOLO III – AUTORIZZAZIONI

Articolo 13 – Domanda e autorizzazione

Le nuove aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono soggette al rilascio di autorizzazione comunale ed al possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune o spedita con raccomandata e deve indicare i seguenti elementi:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale in caso di ditta individuale;
- denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale/partita IVA, generalità del legale rappresentante in caso di persona giuridica/società;
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 65 e 66 L.R. 2 febbraio 2010 n. 6;
- l'ubicazione dell'esercizio, la sua superficie totale e quella destinata alla somministrazione;
- nel caso di autorizzazione stagionale, l'indicazione del periodo di apertura;
- la firma del richiedente o, trattandosi di società, di un rappresentante legale

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i documenti previsti al punto 3 della D.G.R. del 23 gennaio 2008 n. VIII/6495.

L'esame della domanda e l'accoglimento dell'istanza non sono subordinate :

- a. alla disponibilità da parte dell'interessato, dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- b. all'indicazione dell'eventuale persona da proporre all'esercizio;
- c. alla presentazione della DIAP, ai sensi della L.R. 02 aprile 2007, n. 8.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. 445/2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto, diversamente occorrerà allegare una copia di un documento di identità dei sottoscrittori.

Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato al richiedente entro 45 giorni dalla sua presentazione.

Prima di iniziare l'attività e comunque entro 1 anno dall'accoglimento dell'istanza, l'operatore deve mettersi in regola con tutte le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso, sicurezza e prevenzione incendi.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

Articolo 14 – Allegati alla richiesta di autorizzazione

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

- a) la planimetria dei locali, sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio (D.M. Interno 564/1992);
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali
- c) il certificato di prevenzione incendi ovvero copia della Dichiarazione di Inizio Attività ai fini antincendio presentata al Comando Provinciale VVF con prova di avvenuta presentazione;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi in relazione a quanto previsto all'Art. 12;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base all'Art. 10;
- f) la Dichiarazione Inizio Attività Produttiva, ai fini della registrazione, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 2007, n.8 da inoltrare alla ASL competente;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività.

La disponibilità dei locali è comprovata da fotocopia del contratto di affitto/ locazione/comodato redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

I documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) f) e g) possono essere presentati anche dopo l'accoglimento della domanda, ma in ogni caso entro 365 giorni da tale data, salvo proroga in caso di comprovata necessità, a pena di decadenza del provvedimento di accoglimento.

Articolo 15- Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata in tipologia unica, a tempo indeterminato, ed è valida solo per i locali in essa indicati.

La sorvegliabilità verrà accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività; il Comune si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

L'autorizzazione abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi o impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

L'autorizzazione abilita allo svolgimento di intrattenimenti musicali e/o di svago, anche con l'uso di televisioni, radio-stereo e karaoke, esclusi balli e/o danze a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande e cioè senza allestimento e predisposizione di sale o spazi attrezzati (palchi, tribune, passerelle, pedane, ecc.), senza pagamento del biglietto di ingresso o aumento del prezzo delle consumazioni e senza che si effettuino pubblicità dell'evento o

trattenimento medesimo e comunque nei limiti previsti dall'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996.

Quando il titolare dell'autorizzazione cessa la propria attività deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita dichiarazione redatta su Mod. DIAP B, in duplice copia, allegando l'autorizzazione stessa.

Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee

In relazione a quanto previsto dalla DGR 3 dicembre 2008 n. VIII/8547 "Semplificazione amministrativa in attuazione della L.R. 2 febbraio 2007, n. 1 art. 5 – semplificazione di procedimenti per l'avvio di attività economiche – 3 provvedimento" l'autorizzazione di cui all'art. 72 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 da rilasciarsi dal Comune per l'attività di somministrazione alimenti e bevande svolta temporaneamente in occasione di riunioni straordinarie di persone, è sostituita da DIAP da presentarsi ai sensi della L.R. 2 aprile 2007, n.8;

La comunicazione Mod. DIAP A redatta in triplice copia e corredata da ricevuta di versamento dei diritti ASL, deve essere presentata agli uffici comunali almeno quindici giorni prima dell'inizio della manifestazione, ovvero contestualmente alla eventuale richiesta di occupazione del suolo pubblico, qualora necessario, (da presentarsi almeno trenta giorni prima della manifestazione).

La validità della DIAP è limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione e limitatamente ai locali o ai luoghi nei quali questa si svolge.

Articolo 17– Autorizzazioni stagionali

E' consentita l'attività in forma stagionale.

Gli esercizi autorizzati potranno svolgere la propria attività per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ogni anno solare. Le domande di rilascio dell'autorizzazione stagionale sono soggette alla medesima procedura prevista per le autorizzazioni permanenti. Le stesse saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, la cui data è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata o, nel caso di consegna a mano, dal timbro apposto dall'ufficio protocollo del Comune.

Articolo 18 – Estensione dell'attività –

L'aggiunta di ulteriori tipologie di attività di somministrazione alimenti e bevande, come definite al punto 6 dell'all. A alla D.G.R. del 23 gennaio 2008 n. VIII/6495, è soggetta alla presentazione di DIAP A ai fini igienico sanitari, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 2 aprile 2007, n.8, che il Comune provvederà ad inoltrare alla competente ASL ai fini dell'aggiornamento della posizione dell'impresa alimentare.

La DIAP dovrà essere presentata in triplice copia, sottoscritta in originale, direttamente all'Ufficio Protocollo o tramite raccomandata, corredata dagli allegati prescritti e da ricevuta di versamento dei diritti ASL.

Articolo 19 – Subingresso

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto fra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, e l'attività continui nei locali oggetto dell'autorizzazione.

Il subentrante può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver presentato la comunicazione DIAP B, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 3 dicembre 2008 n. VIII/8547 ai fini della reintestazione dell'autorizzazione; la DIAP B dovrà essere corredata dagli appositi allegati predisposti dal Comune relativamente alle comunicazioni di subingresso, presentata in triplice copia, sottoscritta in originale, direttamente all'Ufficio Protocollo o tramite raccomandata e corredata da ricevuta di versamento dei diritti ASL.

Qualora l'attività risulti sospesa, ai fini della validità del subingresso, dovrà essere riattivata all'interno del periodo massimo concesso dalla Legge per la sospensione (12 mesi) eventualmente prorogata per comprovata necessità e previa motivata istanza.

In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se trattasi di impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 65 L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, può richiedere la reintestazione dell'autorizzazione continuando l'attività nei 365 giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri 6 mesi per cause non imputabili ad inerzia da parte dell'interessato. Trascorsi i termini di cui sopra l'interessato deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 66 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6. In caso contrario, l'autorizzazione verrà revocata.

Il soggetto che cessa l'attività a seguito della cessione dell'azienda deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione redatta su Mod. DIAP B, in duplice copia.

Articolo 20 – Decadenza dell'autorizzazione

Fino all'entrata in vigore della normativa di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, da adottarsi da parte della Regione, l'autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decade per:

- mancata attivazione dell'esercizio entro 2 anni dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su motivata istanza
- sospensione dell'attività superiore a 1 anno
- perdita dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività
- sopravvenuta non conformità alle norme di sorvegliabilità, urbanistiche, edilizie, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza (in questo caso viene predisposto un provvedimento di sospensione dell'attività da 3 giorni a 3 mesi, entro il quale l'esercente può ripristinare i requisiti non conformi; il termine può essere prorogato per comprovata necessità su motivata istanza)
- sopravvenuta indisponibilità dei locali e mancata richiesta di trasferimento entro 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità su motivata istanza
- inosservanza dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione

Costituiscono giustificato motivo di proroga, i seguenti casi:

- inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali;
- inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
- il ritardo da parte del Comune nel rilascio del permesso di costruire, o altro titolo edilizio, necessario per l'avvio delle opere di manutenzione, ristrutturazione o nuova costruzione dei locali;
- l'incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale necessario alla conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.
- fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;

La proroga non è concessa in caso di:

- mancata comunicazione al comune di tipologia dell'attività, ai sensi dell'art. 63, comma 3, L.R. 2 febbraio 2010 n. 6;
- mancata richiesta del permesso di costruire o di altro titolo edilizio;
- ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 21 - Criterio dell'attività prevalente negli esercizi a carattere misto

Sono esercizi a carattere misto le attività di somministrazione di alimenti e bevande che congiuntamente a tale attività svolgono altre attività commerciali o di servizio.

L'orario di apertura o chiusura da osservare è quello previsto per l'attività prevalente.

Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburante osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

Articolo 22 – Commissione

La Commissione consultiva prevista dell'art. 78 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, viene istituita con deliberazione della Giunta Comunale.

La commissione è presieduta dal Dirigente competente o da un suo delegato, composta da rappresentanti delle Associazioni dei pubblici esercizi, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle Associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA.

I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della Commissione sono stabiliti dalla Giunta Comunale sentiti i soggetti di cui al comma 1.

La Commissione è chiamata a pronunciarsi con parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito a:

- programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
- definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
- determinazione degli orari di esercizio delle attività;
- eventuali predisposizione di turni di apertura obbligatoria degli esercizi.

Articolo 23 – Pubblicità dei prezzi

Il prezzo di tutti i prodotti destinati alla somministrazione deve essere esposto in modo ben visibile al consumatore con esposizione di una tabella prezzi all'interno del locale.

Gli esercizi di ristorazione hanno ulteriormente l'obbligo di esporre il menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile anche dall'esterno.

Il listino prezzi con servizio al tavolo deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.

Il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo devono essere indicati in modo chiaro e visibile mediante cartello od altro mezzo idoneo, ovvero essere impressi in maniera chiara e ben leggibile direttamente sui prodotti.

Articolo 24 – Vendita per asporto

Gli esercizi possono vendere per asporto i prodotti oggetto della propria attività.

Articolo 25 – Divieto di somministrazione di superalcolici

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume E' VIETATA negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo, nel corso di sagre o fiere e simili, luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto. Inoltre, ferme restando le disposizioni di legge in materia di somministrazione di alcolici e superalcolici ai minori, in riferimento all'art. 19 della D.G.R. del 28 aprile 2008 n. 6495 in materia di prevenzione del consumo degli alcolici tra i minori, il Comune potrà promuovere interventi mirati al contenimento di questo fenomeno d'accordo con altre istituzioni, enti e associazioni imprenditoriali.

Il divieto può eccezionalmente e temporaneamente essere esteso dal Sindaco alle bevande alcoliche inferiori ai 21 gradi.

Articolo 26 – Requisiti di sorvegliabilità dei pubblici esercizi

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17 dicembre 1992, n° 564. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività dovrà comunque essere garantita la sorvegliabilità.

TITOLO IV – ORARI

Articolo 27 – Orario giornaliero

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro limiti stabiliti con ordinanza del Sindaco, nel rispetto della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e all'allegato A) alla DGR del 21 gennaio 2008 n.VIII/6495

L'orario potrà essere eventualmente differenziato, con apposito provvedimento sindacale, per le attività che dovessero insediarsi nell'ambito di edifici ove siano anche presenti unità abitative;

Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande inserite in edifici ove siano presenti anche unità abitative, con orario di apertura oltre le ore 22.00, ovvero abbinate ad attività di intrattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto - tipologia da C,D,E,F,G e H -, all'atto della comunicazioni degli orari (L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e all'allegato A) alla Dgr n.VIII/6495 del 21.01.2008) sono tenuti altresì al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- evitare la formazione di forti aggregazioni di clientela all'esterno del locale;
- vigilare, anche con personale dedicato, affinché i frequentatori del pubblico esercizio evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili;
- somministrare alimenti e bevande solo all'interno del locale o negli spazi esterni di pertinenza;
- asportare residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o perimetro delle pertinenze, entro un'ora dalla chiusura dell'esercizio;
- adottare misure idonee atte a garantire che l'afflusso della clientela al pubblico esercizio non costituisca un ostacolo al passaggio di pedoni nonché al traffico veicolare.

Gli esercenti sono tenuti a far rispettare quanto sopra alla propria clientela; a seguito dell'accertata e ripetuta violazione delle prescrizioni sopra riportate, potranno essere adottati provvedimenti di limitazione dell'orario di apertura stabiliti dall'Ordinanza Sindacale vigente in materia di orari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande nonché, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

Gli orari prescelti dal titolare dell'attività all'interno dei limiti stabiliti nell'ordinanza sindacale devono essere comunicati al Comune sia in caso di nuova apertura che di subingresso o di trasferimento in altri locali. Tale comunicazione deve essere inoltrata prima dell'inizio dell'attività.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

L'esercente è tenuto a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

Articolo 28 – Chiusura temporanea

La chiusura temporanea dell'esercizio superiore a 30 giorni deve essere comunicata al Sindaco.

Il Sindaco per assicurare idonei livelli di servizio al pubblico, sentita la Commissione, può predisporre programmi di apertura a turno degli esercizi, che gli operatori sono tenuti a osservare e a rendere noti ai consumatori con l'esposizione di un cartello visibile all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Articolo 29 – Obbligo di esposizione

Ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, artt. 77 e 108, dal TULPS art. 110, dal Regolamento di esecuzione del TULPS artt. 180 e 195, presso i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere esposto quanto segue:

a) All'interno dei locali

- Autorizzazione e copia della DIAP con prova di avvenuta presentazione;
- Tabella dei prezzi praticati per alimenti e bevande;
- Tabella dei giochi proibiti;
- Cartello indicante gli orari dell'esercizio

b) All'esterno dei locali

- Menù (per le tipologie A,B,C e D come definite nell'Allegato A alla Delibera Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. 8/6495)
- Cartello indicante gli orari dell'esercizio

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALE E TRANSITORIE

Art. 30 - Sanzioni

A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli artt. 65 e 66, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 1, del R.D. 773/1931.

Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 3, del R.D. 773/1931.

Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17ter e 17quater del R.D. 773/1931. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla L.R. 05.12.1983 n. 90 (Norme di attuazione della L.R. 24.11.1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689 del 24.11.1981, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

ALLEGATO A

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' ACCESSORIE DI TRATTENIMENTO

Art. 1 – Impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini – altri giochi non rientranti fra quelli definiti dall'art. 110 TULPS.

1. Ai sensi dell'art. 74 della legge regionale del 2 febbraio 2010 n. 6, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.
2. Per le predette attività non è necessario munirsi di autorizzazione comunale quando l'utilizzo delle apparecchiature avvenga:
 - senza richiedere il pagamento di alcun biglietto d'ingresso;
 - senza applicare maggiorazioni al costo delle consumazioni;
 - senza predisporre allo scopo il locale apportando modifiche alla normale sistemazione dei tavoli e sedie.

Se non viene rispettato anche un solo punto delle condizioni sopra indicate, è necessario dotarsi delle autorizzazioni previste dagli artt. 68 e 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Nell'esercizio delle attività dovranno inoltre essere rispettati:

- i limiti massimi di immissione/emissione sonora previsti per la zona dal Piano comunale di zonizzazione acustica vigente e adottato, nonché il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose vigente;
- le norme in materia di tutela del diritto d'autore;
- deve essere esposta la Tabella dei giochi vietati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 110 TULPS;

Art. 2 – Apparecchi di trattenimento e da gioco di abilità di cui agli artt. 86 e 110 TULPS

1. L'installazione e l'esercizio di apparecchi da trattenimento e da gioco di abilità di cui agli artt. 86 e 110 del R.D. n. 773 del 1931, è consentita negli esercizi autorizzati ai sensi della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 senza necessità di richiedere ulteriori autorizzazioni.

2. L'installazione dei predetti apparecchi in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 86 o 88 del TULPS, ovvero in aree aperte al pubblico od in circoli privati è soggetta a presentazione, da parte dell'interessato, di denuncia di inizio attività di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990 con efficacia immediata. Alla denuncia dovranno essere allegati, in fotocopia, il Nulla Osta alla distribuzione ed il Nulla Osta alla messa in esercizio relativi ad ogni apparecchio installato.

3. Il numero massimo di apparecchi installabili è attualmente quello definito con il Decreto direttoriale AAMS 27 ottobre 2003.

4. Presso l'esercizio devono essere presenti: per quanto riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 art. 110 TULPS, copia conforme all'originale del nulla osta per la distribuzione rilasciato da AAMS e originale del nulla osta per la messa in esercizio, entrambi apposti sulla macchina; relativamente agli apparecchi comma 7 TULPS, il nulla osta per la distribuzione deve essere disponibile in fotocopia e ogni macchina deve essere dotata di targhetta non rimuovibile o modificabile riportante il codice identificativo dell'apparecchio.

Nell'esercizio dell'attività dovranno inoltre essere rispettati:

- i limiti massimi di immissione/emissione sonora previsti per la zona dal Piano comunale di zonizzazione acustica vigente e adottato;
- il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose vigente;
- le norme in materia di tutela del diritto d'autore;
- L'obbligo di esposizione della Tabella dei giochi vietati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 110 TULPS;

Art. 3 - Svolgimento di piccoli trattenimenti

1. Si intendono incluse nella definizione di piccoli trattenimenti:

- a. l'effettuazione di spettacoli ovvero divertimenti ed attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari anche con l'uso di televisori, radio-stereo cd. Karaoke, con l'esclusione di balli e danze, ed a condizione che tali forme di intrattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande.
- b. l'effettuazione di trattenimenti ovvero di divertimenti ed attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

2. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo ovvero nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 3).

3. Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a. *Afflusso delle persone*

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione.

b. *Utilizzo degli spazi*

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento mediante la realizzazione di apposite sale.

c. Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e, pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento.

d. Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio.

e. Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed, a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
- l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari fissati nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. - Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

f. Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento

Al fine di salvaguardare il riposo e la quiete delle persone, la diffusione di musica dal vivo e le attività di trattenimento in genere all'esterno dei locali di somministrazione, relativamente agli esercizi situati nelle zone I, II e III come definite dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente e adottato, sono consentiti non più di un giorno alla settimana, per un massimo di otto volte l'anno nello stesso locale e con i seguenti orari di effettuazione: termine entro le ore 24.00 il venerdì ed il sabato – termine entro le ore 23 negli altri giorni della settimana.

L'organizzazione di piccoli trattenimenti all'interno dei locali è sempre consentita su tutto il territorio a condizione venga presentata idonea documentazione di previsione di impatto acustico conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 447/95, alla L.R. 13/2001, alla D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313, e alla D.G.R. del 17.5.2004n. VII/17516

4. Dovranno inoltre essere rispettati:

- i limiti massimi di immissione/emissione sonora previsti per la zona dal vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;
- le disposizioni dell'Ordinanza sindacale in materia di orari degli esercizi;
- l'obbligo di esposizione della Tabella dei giochi vietati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 110 TULPS;
- le norme in materia di tutela del diritto d'autore.

5. L'effettuazione di piccoli trattenimenti, con le limitazioni previste dal presente articolo, è soggetta alla presentazione, da parte dell'interessato, di Denuncia di Inizio Attività ai sensi

dell'art. 19, 2 comma, della Legge 241/1990, almeno trenta giorni prima dell'evento. Nella DIA dovranno essere indicate:

- Tipo di attività musicale e/o svago da effettuarsi;
 - Periodo e/o giorni dell'effettuazione;
 - Orari di svolgimento;
 - Indicazione della capienza massima dell'esercizio;
 - Dichiarazione che il piccolo intrattenimento non comporta alcun biglietto di ingresso o maggiorazioni dei prezzi delle consumazioni;
 - Dichiarazione di responsabilità dell'osservanza delle norme sulla sicurezza dei locali;
6. È esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diversi da quelli indicati al presente articolo, salvo che:
- a. l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del TULPS;
 - b. il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del TULPS.

Art. 4 - Svolgimento di altri pubblici trattenimenti

1. Si intendono quali altri pubblici trattenimenti tutte le iniziative da realizzarsi nell'ambito degli esercizi autorizzati all'attività di somministrazione alimenti e bevande non aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 3.

2. L'effettuazione di altri pubblici trattenimenti è subordinata al rilascio di autorizzazione amministrativa, come previsto dagli artt. 68 e 69 TULPS.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta di agibilità previsto dall'art. 80 del TULPS e dagli artt. 141/141bis e 142 del Regolamento di esecuzione del TULPS nonché alla presentazione di idonea documentazione di previsione di impatto acustico conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 447/95, alla L.R. 13/2001, alla D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313, e alla D.G.R. del 17 maggio 2004 n. VII/17516.

4. La documentazione tecnica dovrà essere inoltrata al Comune, almeno 45 gg prima dello svolgimento della manifestazione, per il tempestivo invio alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLS). La CPVLS esprime il parere sui progetti presentati per la realizzazione delle attività, verifica le condizioni di solidità, igiene e sicurezza dei locali interessati ed indica le misure e le cautele necessarie alla tutela della salute e della prevenzione degli infortuni. Una volta acquisito il parere favorevole sul progetto, verrà eseguito un sopralluogo per la verifica della conformità dei locali a tutte le condizioni richieste circa solidità, sicurezza, igiene, antinfortunistica, prevenzione incendi.

5. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti di cui sopra sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'Albo degli ingegneri, architetti, periti industriali o geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

6. Dovranno inoltre essere rispettati:

- Le disposizioni dell'Ordinanza sindacale in materia di orari degli esercizi.
- le norme in materia di tutela del diritto d'autore.

Art. 5 – Trattenimenti in occasione della Festa di fine anno, carnevale, ferragosto e particolari manifestazioni locali

1. L'operatore che intenda usufruire della possibilità di protrarre l'orario di apertura fino al massimo delle ore 5.00 nei giorni 31 dicembre, ultima settimana di carnevale (massimo un giorno), ferragosto o in occasione di particolari manifestazioni locali, come previsto dall'Ordinanza Sindacale in materia di orari dei pubblici esercizi e che intenda altresì organizzare per l'occasione pubblici trattenimenti (come previsti dall'art. 4+
2.), deve provvedere ad inoltrare specifica richiesta di rilascio autorizzazione, secondo la procedura indicata nel medesimo articolo con la sola esclusione della presentazione della documentazione relativa alla previsione di impatto acustico.

2. Il Comune provvederà ad autorizzare l'iniziativa, con validità anche ai fini previsti dall'art. 8 della L.R. 13/2001 in materia di inquinamento acustico.

ALLEGATO B

PLANIMETRIA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO SUDDIVISA IN ZONE

Si allega di seguito la planimetria del Comune di Cernusco sul Naviglio suddivisa nelle tre zone commerciali individuate. In allegato al presente documento è riportato il file DWG della planimetria sotto riportata.

COMUNE DI CERNUSCO S/N Planimetria con suddivisione in zone commerciali

